

ADDENDUM ALL'INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER AGENTI CONTRATTUALI

1. A pagina 3, nella sezione 2 "Disposizioni di base", il paragrafo (3) è sostituito dal seguente:

"(3) È possibile candidarsi per uno o più profili e gruppi di funzioni a condizione di soddisfare i relativi requisiti per l'ammissione. Tuttavia i candidati/le candidate possono presentare solo una candidatura per lo stesso profilo e gruppo di funzioni."

2. A pagina 5, nella sezione 4,3 "Domanda di candidatura", il paragrafo (1) è sostituito dal seguente:

"(1) Il presente invito è un invito a manifestare interesse a tempo indeterminato e, salvo diversa indicazione sul [sito web dell'EPSO](#), **non è previsto un termine per la presentazione delle candidature**. Le persone interessate possono candidarsi in qualsiasi momento a ognuno dei profili e gruppi di funzioni per i quali possiedono i requisiti di ammissione. Tuttavia i candidati/le candidate possono presentare solo una candidatura per lo stesso profilo e gruppo di funzioni. I candidati/le candidate possono riaprire, modificare e salvare l'atto di candidatura in qualsiasi momento."

3. A pagina 9, la sezione 7 "Esclusione temporanea o permanente" è sostituita dalla seguente:

"7. INVALIDAMENTO DELLE PROVE ED ESCLUSIONE TEMPORANEA

(1) Un candidato/Una candidata sarà temporaneamente escluso/a dalle procedure di selezione CAST permanente se:

- (a) ha reso dichiarazioni false o non corroborate da una documentazione adeguata;
- (b) ha presentato più di una candidatura per lo stesso profilo e gruppo di funzioni.

(2) Le prove di un candidato/una candidata saranno invalidate se:

- (a) ha imbrogliato durante le prove;
- (b) non ha rispettato le istruzioni relative alle prove, laddove sia indicato esplicitamente che non rispettarle può provocare l'invalidamento delle prove.

(3) Ai fini del presente invito si applicano le definizioni seguenti:

- (a) "invalidamento delle prove": provvedimento in base al quale si considera che le prove non sono state svolte, che riporta lo status del candidato/della candidata a quello precedente alla preselezione da parte del servizio di assunzione.
- (b) "esclusione temporanea": attribuzione dello status "non disponibile" alle candidature del candidato/della candidata per la durata di un anno.

(4) Coloro che si candidano per essere assunti dalle istituzioni dell'UE sono tenuti ad agire dando prova della massima integrità. Qualsiasi frode o tentativo di frode può essere oggetto di sanzioni e può compromettere l'ammissione a procedure future."